

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	29 gennaio 2024
Periodo temporale di vigenza	Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Generale Dott. Santo Darko Grillo Avv. Mario Emanuele (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FLC CGIL CISL FSUR FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS ANIEF ANP-CIDA DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP RSU INAPP Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FLC CGIL CISL FSUR SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS ANIEF ANP-CIDA DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP



		RSU INAPP
Soggetti destinatari		Personale dirigenziale Personale appartenente ai livelli I-III Personale appartenente ai livelli IV-VIII
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale INAPP – Annualità 2022 e 2023
Rispetto dell’iter/adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell’Organo di controllo interno	È stata acquisita la certificazione del fondo da parte dell’Organo di controllo interno
	Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Non sono stati effettuati rilievi dall’Organo di controllo interno
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009
		È stato assolto all’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009 (consultabile sul sito istituzionale gli accordi per i quali è stato ultimato l’iter di controllo accedendo alla sezione “Amministrazione trasparente”)
		È stato adottato il Programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 150/2009
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

a) Oggetto ed articolato dell'Accordo

L'Accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale INAPP per il biennio 2022–2023, sottoscritto in data 29 gennaio 2024 dalla delegazione trattante di Parte Pubblica, composta dal Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, e dall'Avv. Mario Emanuele (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda), contiene istituti considerati peculiari.



Pertanto, le firme apposte sono vincolanti, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il presente Accordo è stato sottoscritto nel rispetto delle seguenti previsioni normative e collettive:

- l'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979 ed il relativo Allegato n. 6, per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
- l'art. 24 del D.P.R. n. 171/91, che estende la predetta normativa al personale di Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;
- l'art. 51 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 ottobre 1996 e l'art. 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, che definiscono, per il personale non dirigenziale e per il personale dirigenziale, lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale entro un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;
- l'art. 52 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 ottobre 1996, rubricato "Assicurazioni Integrative";
- l'art. 75 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998 (per i livelli I - III e per il personale dirigenziale), rubricato "Assicurazioni Integrative";
- l'art. 96, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018), che definisce i benefici socio-assistenziali che gli enti possono concedere ai propri dipendenti e rimanda alla contrattazione integrativa la relativa regolamentazione;
- l'art. 68 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che, al comma 4, lettera j), individua quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'art. 96".

Per la predisposizione del presente Accordo si è, inoltre, tenuto conto dei seguenti documenti:

- la nota prot. n. 1211 del 6 febbraio 2023 (acquisita con prot. n. 1442 del 7 febbraio 2023), con cui l'ARAN ha chiarito le modalità di calcolo da osservare in sede di quantificazione delle risorse, riportando nella relativa base di computo gli oneri indiretti, ed estrapolando dalla stessa gli importi stanziati per i medesimi benefici, nonché quelli direttamente afferenti al pagamento del trattamento di fine rapporto/di fine servizio;
- il verbale n. 5 del 22 marzo 2023, con cui il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha definitivamente quantificato le risorse per i benefici socio-assistenziali per le annualità 2022 e 2023 nella misura, rispettivamente, di euro 248.939,13 e di euro 242.309,29. In tale verbale, il Collegio ha, inoltre, precisato che rispetto al fondo per i benefici socio-assistenziali per l'annualità 2024, "In assenza di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024, non è possibile esprimere parere di copertura finanziaria in merito al Fondo 2024";
- la Determina n. 116 del 31 marzo 2023 di costituzione – sulla base del verbale del Collegio dei Revisori sopra richiamato – del Fondo per i benefici socio-assistenziali in favore del personale nella misura di euro 248.939,13 per l'annualità 2022 e di euro 242.309,29, per l'annualità 2023;



- l'Accordo integrativo stralcio in materia di benefici socio-assistenziali per il personale INAPP sottoscritto in data 15 giugno 2023 esclusivamente ai fini della attivazione della polizza sanitaria per il personale INAPP per il II semestre 2023 e per l'annualità 2024;
- l'Ipotesi di accordo in materia di benefici socio-assistenziali per il triennio 2022-2024 sottoscritta il 28 settembre 2023;
- la nota prot. n. DFP-0074731-P-24/11/2023 (acquisita con prot. n. 15364 di pari data), con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sollevato alcuni rilievi rispetto all'Ipotesi di accordo integrativo per i benefici socio-assistenziali per il triennio 2022-2024 sopra richiamata ed, in particolare, sulla necessità di non regolamentare nella medesima ipotesi anche i benefici per l'annualità 2024, atteso che la quantificazione del fondo per i benefici socio-assistenziali per tale annualità non avrebbe potuto essere perfezionata prima dell'approvazione del pertinente bilancio di previsione, e di correggere il riferimento alla lettera del comma primo dell'art. 96 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 relativamente alla disciplina dell'art. 9 della suddetta ipotesi, in relazione ai "prestiti personali". Nella medesima nota il Dipartimento ha precisato che *"considerato anche il parere Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP 267998 del 23/11/2023, si ritiene che l'Ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso alle condizioni indicate nella presente"*;
- la nota MEF-RGS prot. n. 267898 del 23 novembre 2023 (anch'essa acquisita con prot. n. 15364 del 24 novembre 2023), con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, *"ferme restando le valutazioni"* del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha espresso parere favorevole in merito alla succitata Ipotesi di accordo;
- la regolamentazione vigente in INAPP in materia di concessione di benefici socio-assistenziali al personale;

L'Accordo in argomento, a seguito delle indicazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota sopra richiamata, è relativo alle sole annualità 2022 e 2023, nonostante la relativa Ipotesi avesse a riferimento anche la successiva annualità 2024. Tale Accordo si compone di dodici articoli, dedicati a:

- "Oggetto e ambito di applicazione" (art. 1);
- "Polizza sanitaria ed altre destinazioni" (art. 2);
- "Rimborso utenze domestiche" (art. 3);
- "Sussidio ordinario" (art. 4);
- "Sussidio speciale" (art. 5);
- "Borse di studio" (art. 6);
- "Benefici per servizi di educazione ed istruzione e ad essi connessi per i figli del personale" (art. 7);
- "Asili nido" (art. 8);
- "Iniziativa a sostegno del reddito sotto forma di rimborso di prestiti personali" (art. 9);
- "Rimborso abbonamento al trasporto pubblico" (art. 10);
- "Erogazione benefici su base ISEE" (art. 11);



- "Destinazione delle risorse residue" (art. 12).

In particolare, all'**articolo 1** vengono esplicitate le diverse destinazioni – come sopra riportate – delle risorse oggetto di ripartizione con l'Accordo per i benefici di natura assistenziale e sociale per il biennio 2022-2023.

I benefici, nei casi espressamente previsti, vengono riconosciuti avendo a riferimento anche gli elementi reddituali e familiari dei dipendenti interessati relativi all'anno precedente rispetto a quello di riferimento, come ricavati dalla DSU ("Dichiarazione Sostitutiva Unica") e dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (in avanti anche solo "indicatore ISEE").

Lo stesso Accordo trova applicazione, con le modalità sopra richiamate, a tutti/e i/le dipendenti INAPP (con inquadramento dirigenziale e non dirigenziale), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio nel corso della singola annualità di competenza presso l'Istituto.

All'**articolo 2** le Parti si sono date reciprocamente atto che, come da Accordo Integrativo Stralcio del 15 giugno 2023 sopra richiamato, è stata attivata per l'annualità 2023 (per il solo II semestre), a valere sulle risorse per benefici socio-assistenziali per la medesima annualità, la copertura sanitaria su base volontaria per dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato mediante stipula di una polizza assicurativa, il cui premio annuo lordo pro capite a totale carico dell'Ente è pari ad un importo massimo di euro 329,50 euro su base annua (da intendersi per 12 mensilità), che su base semestrale diventa euro 164,75.

Per completezza, e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, occorre aggiungere che nello stesso accordo stralcio sopra richiamato le Parti firmatarie hanno allora concordato che, con separato accordo, avrebbero definito la destinazione delle risorse disponibili per i benefici socio-assistenziali per le annualità 2022 e 2023, *"fermo restando che, in tale ambito, rientrano certamente, tra le altre finalità, le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi) e le iniziative di supporto all'istruzione ed alla promozione del merito dei figli, quindi le borse di studio per i figli dei dipendenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado e le università"*, nonché, con particolare riferimento al 2023, che, sempre nel suddetto accordo separato, sarebbe, inoltre, stata definita *"la destinazione dei benefici socio-assistenziali in favore del personale INAPP che abbia espressamente rappresentato di non voler aderire per la suddetta annualità alla polizza sanitaria di cui trattasi"*.

Proprio in diretta attuazione di quest'ultimo impegno, nell'Accordo integrativo del 29 gennaio 2024, di cui alla presente relazione illustrativa, è stato ulteriormente concordato che ai dipendenti che non abbiano voluto aderire alla copertura sanitaria prevista dalla medesima polizza è riconosciuto – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – un sussidio sotto forma di rimborso di spese sanitarie comunque sostenute, per sé o per i propri familiari conviventi (come indicati nella DSU) o comunque fiscalmente a carico, nel corso dell'annualità 2023 o uno o più degli altri benefici (al netto delle borse di studio) previsti nell'Accordo stesso, con l'osservanza delle relative regole, anche di natura fiscale, comunque entro l'importo massimo (riconosciuto al dipendente a tempo pieno in servizio per l'intera annualità) del contributo annuo speso o da spendere dall'Istituto per l'iscrizione del singolo dipendente alla polizza per il II semestre 2023, quindi per un importo pari ad euro 164,75.

Tale sussidio, oltre che la polizza sanitaria per il II semestre 2023, incidono sulle risorse del fondo per i benefici socio-assistenziali per l'annualità 2023 per euro 66 mila.



All'**articolo 3** del suddetto Accordo è stato convenuto di destinare in favore del personale INAPP, per la competenza dei benefici socio-assistenziali per le annualità 2022 e 2023, risorse rispettivamente pari al 70% ed al 30% del Fondo *ad hoc* determinato per ciascuna di tali annualità, come indicato nella Determina n. 116/2023 sopra richiamata, al rimborso dei costi sostenuti dal personale nel corso del 2023 per il pagamento delle utenze domestiche (intestate al dipendente e/o ai relativi familiari ex art. 12 del T.U.I.R.) del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 40, Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85; dall'art. 1, comma 16, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, oltre che dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.

All'**articolo 4** è stato disciplinato il "Sussidio ordinario". In particolare, fermo quanto già oggetto di istruttoria in relazione all'annualità 2022 (per cui vengono fatti salvi i termini e le condizioni già individuati nella regolamentazione vigente in INAPP), è stato concordato che, a decorrere dall'annualità 2023, al di fuori dei casi già previsti al comma secondo dell'art. 2 dell'Accordo, il sussidio ordinario potrà essere concesso – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – ai dipendenti interessati in presenza di documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi (comunque nella medesima previsione individuati) che abbiano determinato un aggravio del bilancio familiare e, comunque, comportato un esborso complessivo non inferiore ad euro 400,00.

Per l'annualità 2023, il sussidio può essere richiesto dal dipendente per un importo massimo complessivo pari al prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei componenti del nucleo familiare (come indicati nella DSU), oltre che dei familiari non conviventi ma fiscalmente a carico laddove presenti, indipendentemente dal soggetto che, tra questi, abbia fruito della prestazione o sostenuto la spesa. L'ammontare del sussidio riconosciuto sarà individuato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indicatore ISEE prevista al successivo art. 11, applicata sull'importo complessivo delle spese documentate ridotto del 50%. Tale beneficio non potrà comunque eccedere l'importo massimo pro capite annuo di euro 1.500,00.

Le Parti hanno concordato di destinare a tale beneficio risorse del Fondo *ad hoc* costituito pari a circa, rispettivamente, il 3% per l'annualità 2022 e il 9% per l'annualità 2023.

In caso di richieste superiori alle risorse a tal fine stanziate, il sussidio in questione verrà erogato in funzione della predisposizione di una graduatoria redatta tenendo conto dell'indicatore ISEE del personale interessato.

All'**articolo 5** è stato disciplinato, solo per le annualità 2023, un "Sussidio speciale" per i casi di assoluta necessità per gravi e documentate condizioni di salute. A tale sussidio è stato destinato un importo pari ad euro 10.000,00, quindi circa il 4% delle risorse del relativo Fondo. In caso di richieste superiori alle risorse a tal fine stanziate, il sussidio in questione verrà erogato mediante ripartizione proporzionale tra i soggetti richiedenti.

All'**articolo 6** sono state regolamentate le borse di studio (per i figli frequentanti le scuole medie, le scuole superiori e l'università). Mentre per l'annualità 2022, il riconoscimento delle borse di studio avviene nei termini ed alle condizioni già individuate nella regolamentazione vigente in Istituto, per l'annualità 2023 tale riconoscimento – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. b), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – è regolato secondo le condizioni indicate nell'Accordo stesso.



Le Parti hanno concordato di destinare a tale beneficio un importo pari circa al 9% delle risorse del Fondo per l'annualità 2022 e ad euro 30.750,00 per l'annualità 2023 (pari circa al 13% del Fondo). Per quest'ultima annualità, è stato concordato che, in caso di richieste superiori alle risorse a tal fine stanziare, il beneficio in questione verrà erogato in funzione della predisposizione di una graduatoria redatta tenendo conto anche dell'indicatore ISEE del personale interessato.

All'**articolo 7**, le Parti hanno concordato di destinare ai servizi di educazione ed istruzione e ad essi connessi (servizi di educazione ed istruzione: spese sostenute per rette scolastiche/contributi, per tasse universitarie, per libri di testo scolastici/universitari; servizi integrativi e di mensa connessi; frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali) per i figli del personale un importo del Fondo costituito per le singole annualità pari, rispettivamente, ad euro 19.000 per l'annualità 2022 e ad euro 20.000,00 per l'annualità 2023.

Il beneficio consiste nell'erogazione, sotto forma di rimborso, di un contributo fino al massimo del 40% del costo del servizio fruito nella singola annualità di riferimento (del 20% in caso di rette universitarie e/o di acquisto di libri di testo universitari, nonché in caso di rette scolastiche per scuole private, nonché in frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali). Tale beneficio non potrà comunque eccedere l'importo massimo pro capite annuo di euro 500,00.

E' stato concordato che, in caso di richieste superiori alle risorse a tal fine stanziare, il beneficio in questione verrà erogato in funzione della predisposizione di una graduatoria redatta tenendo conto dell'indicatore ISEE del personale interessato.

Con l'**articolo 8** è stato convenuto di destinare alle spese sostenute dal personale per la frequenza dell'asilo nido da parte dei figli (di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni) un importo complessivo, per ciascuna delle annualità del biennio 2022-2023, pari ad euro 3.000,00.

In conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, verrà riconosciuto un sussidio massimo di euro 300,00 al dipendente come rimborso forfettario delle spese sostenute per la frequenza del figlio/a (di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni) dell'asilo nido per ogni anno scolastico. In caso di due o più figli, il contributo non potrà superare su base annua l'importo complessivo di 500,00 euro.

E' stato concordato che, in caso di richieste superiori alle risorse a tal fine stanziare, il beneficio in questione verrà erogato in funzione della predisposizione di una graduatoria redatta tenendo conto dell'indicatore ISEE del personale interessato.

Le Parti, all'**articolo 9**, hanno inteso destinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, un contributo in favore dei dipendenti che abbiano contratto prestiti personali (esclusi i mutui), anche laddove erogati da INPS.

Tale contributo fa riferimento alla sola spesa sostenuta per interessi passivi correlati ai suddetti prestiti.

Le risorse destinate a tale beneficio sono pari rispettivamente ad euro 15.833,92 per l'annualità 2022 e ad euro 12.000,00 per l'annualità 2023.

E' stato concordato che, in caso di richieste superiori alle risorse a tal fine stanziare, il beneficio in questione verrà erogato in funzione della predisposizione di una graduatoria redatta tenendo conto dell'indicatore ISEE del personale interessato.



Il beneficio in tal modo riconoscibile agli aventi diritto non potrà in ogni caso essere superiore ad un importo annuo pro capite di euro 500.00.

All'**articolo 10** è stato concordato di riconoscere un contributo massimo su base annua di euro 150,00 (per autobus, metro e treno nell'ambito del territorio del Comune di Roma) o di euro 250,00 (per autobus, metro e treno per il territorio al di fuori del Comune di Roma) come rimborso forfettario delle spese sostenute dai dipendenti per l'acquisto, per sé o per i figli, di un abbonamento al trasporto pubblico.

Le risorse destinate a tale beneficio sono pari, per ciascuna annualità del biennio 2022-2023, ad euro 7.000,00.

Laddove le richieste dovessero risultare superiori alle risorse a tal fine stanziare, il beneficio in questione verrà erogato in funzione della predisposizione di una graduatoria redatta tenendo conto dell'indicatore ISEE del personale interessato.

Le Parti hanno concordato all'**articolo 11** che, laddove previsto dall'Accordo, l'importo del singolo beneficio è determinato nella misura percentuale indicata nella seguente tabella in funzione del valore dell'indicatore ISEE di appartenenza:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale rispetto al valore massimo del beneficio
Fino a € 30.000,00	100%
Da € 30.000,01 a € 48.000,00	90%
Da € 48.000,01 a € 56.000,00	80%
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	70%
Da € 72.000,01 a € 100.000,00	60%
Oltre € 100.000,01 (o in caso di mancata presentazione di ISEE)	30%

Infine, all'**articolo 12**, è stato previsto che, rispetto ad ogni singola annualità del biennio 2022-2023, la quota del Fondo di riferimento non effettivamente utilizzata al termine di tutte le iniziative intraprese per erogare i benefici socio-assistenziali in favore del personale in esecuzione dell'Accordo in questione potrà essere destinata in funzione di apposita intesa da definire tra le Parti firmatarie dell'Accordo stesso.

b) Utilizzo delle risorse del Fondo.

L'Accordo in argomento è stato sottoscritto per determinare la ripartizione del Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale per il biennio 2022-2023 tra le varie tipologie di benefici previste dai CCNL vigenti, al netto di quanto già concordato nell'Accordo integrativo stralcio del 15 giugno 2023, come sopra richiamato, relativo alla attivazione di apposita polizza sanitaria in favore del personale INAPP.

Va, infine, precisato, a sintesi di quanto sopra riportato, che le risorse destinate ai benefici socio-assistenziali per il biennio 2022-2023 sono così distribuite:



PIANO DI WELFARE INTEGRATIVO 2022	
Fondo	248.939,13 euro

Ripartizione ed utilizzo del Fondo		
Descrizione	Importo	Destinazione
Sussidio per utenze domestiche	174.257,39	Rimborso costi di utenze domestiche ex art. 48, D.L. n. 40/2023; ex art. 1, comma 14, Legge n. 213/2023
Sussidio ordinario	7.642,82	Rimborso per spese relative a documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi
Borse di studio	22.205,00	Erogazione borse di studio
Asili nido	3.000,00	Contributo per pagamento retta asili nido
Prestiti personali	15.833,00	Sussidio per interessi sui prestiti personali contratti dai dipendenti
Abbonamento trasporto	7.000,00	Rimborso dei costi sostenuti per abbonamento, per se o per i figli, al trasporto pubblico (bus, metro, treno)
Spese scolastiche	19.000,00	Rimborso dei costi per servizi di educazione ed istruzione, servizi mensa e frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali



PIANO DI WELFARE INTEGRATIVO 2023	
Fondo	242.309,29 euro

Ripartizione ed utilizzo del Fondo		
Descrizione	Importo	Destinazione
Polizza sanitaria o altri benefici	66.000,00	n. 397 dipendenti per € 329,50 / 2 (costo polizza per il II semestre 2023 / rimborso spese mediche o altre tipologie di benefici)
Borse di studio	30.750,00	Borse di studio con criteri adottati nel presente Accordo
Asili nido	3.000,00	Contributo per pagamento retta asili nido
Prestiti personali	12.000,00	Sussidio per interessi sui prestiti personali contratti dai dipendenti
Spese scolastiche	20.000,00	Rimborso dei costi per servizi di educazione ed istruzione, servizi mensa e frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali
Abbonamento trasporto	7.000,00	Rimborso dei costi sostenuti per abbonamento, per se o per i figli, al trasporto pubblico (bus, metro, treno)
Sussidio per utenze domestiche	72.692,79	Rimborso costi di utenze domestiche ex art. 48, D.L. n. 40/2023; ex art. 1, comma 14, Legge n. 213/2023
Sussidio ordinario	20.866,50	Sussidi per documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi che determinano l'aggravio del bilancio familiare
Sussidio speciale	10.000,00	Sussidio per casi di assoluta ed eccezionale gravità per documentate condizioni di salute

c) Effetti abrogativi.

Il presente Accordo non presenta effetti abrogativi, regolando le materie esclusivamente per gli anni di riferimento.



d) Coerenza con le disposizioni riguardanti il merito e la premialità.

Paragrafo non pertinente, in quanto, il fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale non ha carattere premiale e non è legato a prestazioni lavorative effettivamente svolte dai dipendenti, ma è destinato a finanziare interventi in favore del personale a sostegno del bilancio familiare.

e) Coerenza con gli obiettivi di programmazione gestionale.

Paragrafo non pertinente, per quanto segnalato nel precedente paragrafo d).

Roma, 29 gennaio 2024

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo

Il Presidente
Prof. Sebastiano Fadda